



COMUNE DI BIENTINA
PROVINCIA DI PISA



Decreto

Oggetto:

Funzionamento delle sedute degli organi collegiali in videoconferenza. Criteri e modalità ai sensi dell'art.73 D.L. 18/2020

IL SINDACO

RILEVATO che la diffusione del virus Covid-19 ha determinato una situazione per la quale è stata dichiarata l'emergenza e in relazione alla quale sono stati adottati vari provvedimenti finalizzati al contenimento del contagio e alla migliore gestione delle situazioni di criticità derivanti dallo stesso, con la definizione di misure rivolte sia ai cittadini sia alle organizzazioni pubbliche e private;

VISTI:

- La Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 - *Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili* con cui è stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza;
- Il D.L. del 23/02/2020, n.6 contenente "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 contenente ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n.6 recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 – "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 – "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 – "*Ulteriori*

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 marzo 2020 n.18 – “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale di sostegno economico alle famiglie, lavoratori ed imprese commesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/03/2020 recante ulteriori disposizioni attuative del suddetto D.L. n. 6/2020;

RILEVATO CHE:

- con la Direttiva n. 1 del 25 febbraio 2020 il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha emanato le "Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'art.1 del D.L. n.6 del 2020";
- con la circolare della Funzione Pubblica n. 1 del 04/03/2020 recante "Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa" le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad accelerare i tempi di realizzazione concreta del lavoro agile quale ulteriore misura per contrastare e contenere l'imprevedibile emergenza epidemiologica;
- con la Direttiva n.2 del 12 marzo 2020 il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha emanato le "Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

RICHIAMATO il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034) (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020)* ed in particolare l'**art.73** che testualmente recita:

(Semplificazioni in materia di organi collegiali)

*1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di **trasparenza e tracciabilità** previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal **sindaco**, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.*

[...]

5. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.

CONSIDERATO CHE risulta necessario, al fine di favorire la funzionalità e una maggiore efficacia e tempestività dell'azione amministrativa del Comune, porre in essere interventi emergenziali e, pertanto, definire linee guida relative allo svolgimento delle sedute della Giunta e del Consiglio comunale, con modalità telematica con possibilità del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri comunali, del Segretario comunale, dei dipendenti a ciò autorizzati di partecipare a distanza alle sedute della Giunta e del Consiglio comunale, nel rispetto del metodo collegiale degli Organi e al contempo contenere qualsiasi forma di rischio data dalla compresenza fisica in un dato luogo

RITENUTO di far fronte a tale incombenza con il supporto delle tecnologie informatiche capaci di garantire trasparenza, identificabilità, collegialità della discussione e della votazione;

RICORDATO che comunque gli organi collegiali saranno riuniti telematicamente solo in caso di necessità e cercando di concentrare le decisioni in un numero limitato di sedute;

VISTI gli art. 50 e 97 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

TUTTO CIO' premesso e considerato;

DECRETA

Di approvare la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento;

Di avviare, fino alla cessazione dello stato di emergenza, un sistema telematico di riunione, discussione e votazione, del Consiglio e della Giunta Comunale in videoconferenza;

Di approvare, ai sensi dell'art.73 del D.L. n.18 del 17/3/2020, il seguente disciplinare relativo alla gestione telematica da remoto, delle sedute degli organi collegiali:

1. Il Sindaco, il Segretario comunale, gli Assessori, i Consiglieri comunali, i dipendenti dell'Ente locale a ciò autorizzati possono partecipare alle sedute degli organi collegiali collegandosi in videoconferenza e/o teleconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune.
2. La partecipazione a distanza alle riunioni degli organi collegiali in videoconferenza presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:
 - a. la segretezza della seduta, ove prevista;
 - b. adeguata pubblicità della seduta consiliare, attraverso la registrazione audio-video e successiva trasmissione sul sito istituzionale, non essendo tecnicamente possibile garantire la diretta della videoconferenza;
 - c. l'identificazione degli intervenuti;
 - d. la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta ai componenti dell'organo di partecipare in tempo reale e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;

- e. la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati.
3. Qualora le sedute di Giunta comunale e del Consiglio comunale si tengano facendo ricorso alle predette modalità telematiche, le stesse si considerano svolte nella sede istituzionale del Comune;
 4. Il Presidente della seduta, il Sindaco e il Segretario comunale, ove possibile, sono presenti nello stesso luogo;
 5. Per le sedute degli organi collegiali devono essere utilizzate piattaforme telematiche che permettano il riconoscimento facciale e vocale e quindi l'identificazione dei partecipanti da parte del Segretario Comunale;
 6. Individuata la piattaforma utilizzata, tutti i soggetti tenuti a partecipare alle sedute devono essere dotati di apparecchiature e sistemi informatici in grado di assicurare tale identificazione e la massima riservatezza;
 7. La convocazione delle adunanze degli Organi collegiali in modalità telematica deve essere inviata, a cura del Sindaco o del Presidente, a tutti i componenti dell'Organo stesso secondo le modalità previste dallo Statuto e, per il Consiglio, dal Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale. La convocazione di cui sopra deve contenere l'indicazione espressa del ricorso alla modalità telematica.
 8. La seduta ha inizio con l'appello del Segretario Comunale il quale identifica i partecipanti collegati telematicamente e accerta che durante la discussione i componenti restino collegati telematicamente e presenti. Accerta altresì, prima dell'inizio, le cause delle eventuali assenze. In caso di problemi tecnici o di connessione è possibile posticipare l'inizio della seduta. Compete al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti.
 9. In caso di problemi tecnici o di connessione durante la seduta, questa è sospesa e ripresa al momento del ripristino;
 10. La sessione non può essere avviata o continuata se non risulta identificato un numero di componenti utile a garantire il numero legale;
 11. Al Consigliere e Assessore è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle presenti linee guida con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano, ove previsto, la segretezza della seduta.
 12. Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per le adunanze ordinarie.
 13. Per il computo del numero legale si sommano agli eventuali componenti presenti fisicamente nella sala ove si svolge la seduta di Giunta e/o di Consiglio, i componenti collegati in videoconferenza e/ o teleconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune.
 14. La manifestazione del voto deve avvenire in modo palese, nominativamente.
 15. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente della Giunta e del Consiglio che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza e/o teleconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o rinviata.
 16. Relativamente alla seduta del Consiglio Comunale:
 - a. il Presidente coordina gli interventi, sottopone gli atti a votazione e dà comunicazione delle proposte approvate. I consiglieri potranno intervenire uno alla volta, dopo aver chiesto la parola al Presidente;
 - b. Nella votazione si procede al voto per appello nominale eseguito dal Segretario. Ciascun consigliere esprime il proprio voto dichiarando di essere favorevole, contrario o di astenersi.

- c. Il Segretario Comunale verifica la regolarità e l'esito delle votazioni da riportare nei verbali.
- d. I verbali delle sedute consiliari sono redatti dal Segretario Comunale e pubblicati sul sito istituzionale;
- e. Nei verbali sarà dato atto della modalità telematica di seduta; come pure nelle relative delibere.
- f. Per tutto quanto non previsto nel presente decreto, si applica il Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale in quanto compatibile.

Di attuare il presente decreto nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali;

Di trasmettere il presente decreto al Segretario Comunale, ai Responsabili di Posizione Organizzativa, ai Consiglieri e Assessori comunali, all'Ufficio Territoriale di Governo di Pisa nella persona dell'Ill.mo Prefetto;

Di demandare al Servizio Affari Generali e Segreteria la trasmissione del presente decreto al messo comunale per la sua pubblicazione all'albo on line e ai Servizi Informatici del Comune per la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Li21/04/2020

IL SINDACO
CARMASSI DARIO

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 07/03/2005 n.82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Bientina, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n. 82/2005.



COMUNE DI BIENTINA
PROVINCIA DI PISA



Decreto

Oggetto:

Funzionamento delle sedute degli organi collegiali in videoconferenza. Criteri e modalità ai sensi dell'art.73 D.L. 18/2020

IL SINDACO

RILEVATO che la diffusione del virus Covid-19 ha determinato una situazione per la quale è stata dichiarata l'emergenza e in relazione alla quale sono stati adottati vari provvedimenti finalizzati al contenimento del contagio e alla migliore gestione delle situazioni di criticità derivanti dallo stesso, con la definizione di misure rivolte sia ai cittadini sia alle organizzazioni pubbliche e private;

VISTI:

- La Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 - *Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili* con cui è stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza;
- Il D.L. del 23/02/2020, n.6 contenente "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 contenente ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n.6 recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 – "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 – "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 – "*Ulteriori*

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 marzo 2020 n.18 – “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale di sostegno economico alle famiglie, lavoratori ed imprese commesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/03/2020 recante ulteriori disposizioni attuative del suddetto D.L. n. 6/2020;

RILEVATO CHE:

- con la Direttiva n. 1 del 25 febbraio 2020 il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha emanato le "Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'art.1 del D.L. n.6 del 2020";
- con la circolare della Funzione Pubblica n. 1 del 04/03/2020 recante "Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa" le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad accelerare i tempi di realizzazione concreta del lavoro agile quale ulteriore misura per contrastare e contenere l'imprevedibile emergenza epidemiologica;
- con la Direttiva n.2 del 12 marzo 2020 il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha emanato le "Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

RICHIAMATO il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034) (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020)* ed in particolare l'**art.73** che testualmente recita:

(Semplificazioni in materia di organi collegiali)

*1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di **trasparenza e tracciabilità** previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal **sindaco**, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.*

[...]

5. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.

CONSIDERATO CHE risulta necessario, al fine di favorire la funzionalità e una maggiore efficacia e tempestività dell'azione amministrativa del Comune, porre in essere interventi emergenziali e, pertanto, definire linee guida relative allo svolgimento delle sedute della Giunta e del Consiglio comunale, con modalità telematica con possibilità del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri comunali, del Segretario comunale, dei dipendenti a ciò autorizzati di partecipare a distanza alle sedute della Giunta e del Consiglio comunale, nel rispetto del metodo collegiale degli Organi e al contempo contenere qualsiasi forma di rischio data dalla compresenza fisica in un dato luogo

RITENUTO di far fronte a tale incombenza con il supporto delle tecnologie informatiche capaci di garantire trasparenza, identificabilità, collegialità della discussione e della votazione;

RICORDATO che comunque gli organi collegiali saranno riuniti telematicamente solo in caso di necessità e cercando di concentrare le decisioni in un numero limitato di sedute;

VISTI gli art. 50 e 97 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

TUTTO CIO' premesso e considerato;

DECRETA

Di approvare la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento;

Di avviare, fino alla cessazione dello stato di emergenza, un sistema telematico di riunione, discussione e votazione, del Consiglio e della Giunta Comunale in videoconferenza;

Di approvare, ai sensi dell'art.73 del D.L. n.18 del 17/3/2020, il seguente disciplinare relativo alla gestione telematica da remoto, delle sedute degli organi collegiali:

1. Il Sindaco, il Segretario comunale, gli Assessori, i Consiglieri comunali, i dipendenti dell'Ente locale a ciò autorizzati possono partecipare alle sedute degli organi collegiali collegandosi in videoconferenza e/o teleconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune.
2. La partecipazione a distanza alle riunioni degli organi collegiali in videoconferenza presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:
 - a. la segretezza della seduta, ove prevista;
 - b. adeguata pubblicità della seduta consiliare, attraverso la registrazione audio-video e successiva trasmissione sul sito istituzionale, non essendo tecnicamente possibile garantire la diretta della videoconferenza;
 - c. l'identificazione degli intervenuti;
 - d. la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta ai componenti dell'organo di partecipare in tempo reale e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;

- e. la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati.
3. Qualora le sedute di Giunta comunale e del Consiglio comunale si tengano facendo ricorso alle predette modalità telematiche, le stesse si considerano svolte nella sede istituzionale del Comune;
 4. Il Presidente della seduta, il Sindaco e il Segretario comunale, ove possibile, sono presenti nello stesso luogo;
 5. Per le sedute degli organi collegiali devono essere utilizzate piattaforme telematiche che permettano il riconoscimento facciale e vocale e quindi l'identificazione dei partecipanti da parte del Segretario Comunale;
 6. Individuata la piattaforma utilizzata, tutti i soggetti tenuti a partecipare alle sedute devono essere dotati di apparecchiature e sistemi informatici in grado di assicurare tale identificazione e la massima riservatezza;
 7. La convocazione delle adunanze degli Organi collegiali in modalità telematica deve essere inviata, a cura del Sindaco o del Presidente, a tutti i componenti dell'Organo stesso secondo le modalità previste dallo Statuto e, per il Consiglio, dal Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale. La convocazione di cui sopra deve contenere l'indicazione espressa del ricorso alla modalità telematica.
 8. La seduta ha inizio con l'appello del Segretario Comunale il quale identifica i partecipanti collegati telematicamente e accerta che durante la discussione i componenti restino collegati telematicamente e presenti. Accerta altresì, prima dell'inizio, le cause delle eventuali assenze. In caso di problemi tecnici o di connessione è possibile posticipare l'inizio della seduta. Compete al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti.
 9. In caso di problemi tecnici o di connessione durante la seduta, questa è sospesa e ripresa al momento del ripristino;
 10. La sessione non può essere avviata o continuata se non risulta identificato un numero di componenti utile a garantire il numero legale;
 11. Al Consigliere e Assessore è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle presenti linee guida con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano, ove previsto, la segretezza della seduta.
 12. Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per le adunanze ordinarie.
 13. Per il computo del numero legale si sommano agli eventuali componenti presenti fisicamente nella sala ove si svolge la seduta di Giunta e/o di Consiglio, i componenti collegati in videoconferenza e/ o teleconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune.
 14. La manifestazione del voto deve avvenire in modo palese, nominativamente.
 15. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente della Giunta e del Consiglio che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza e/o teleconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o rinviata.
 16. Relativamente alla seduta del Consiglio Comunale:
 - a. il Presidente coordina gli interventi, sottopone gli atti a votazione e dà comunicazione delle proposte approvate. I consiglieri potranno intervenire uno alla volta, dopo aver chiesto la parola al Presidente;
 - b. Nella votazione si procede al voto per appello nominale eseguito dal Segretario. Ciascun consigliere esprime il proprio voto dichiarando di essere favorevole, contrario o di astenersi.

- c. Il Segretario Comunale verifica la regolarità e l'esito delle votazioni da riportare nei verbali.
- d. I verbali delle sedute consiliari sono redatti dal Segretario Comunale e pubblicati sul sito istituzionale;
- e. Nei verbali sarà dato atto della modalità telematica di seduta; come pure nelle relative delibere.
- f. Per tutto quanto non previsto nel presente decreto, si applica il Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale in quanto compatibile.

Di attuare il presente decreto nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali;

Di trasmettere il presente decreto al Segretario Comunale, ai Responsabili di Posizione Organizzativa, ai Consiglieri e Assessori comunali, all'Ufficio Territoriale di Governo di Pisa nella persona dell'Ill.mo Prefetto;

Di demandare al Servizio Affari Generali e Segreteria la trasmissione del presente decreto al messo comunale per la sua pubblicazione all'albo on line e ai Servizi Informatici del Comune per la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Li21/04/2020

IL SINDACO
FtoCARMASSI DARIO

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 07/03/2005 n.82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Bientina, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n. 82/2005.